

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Fimiani.

N. 81

Seduta del 28/03/2006

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE EX ART. 98 E SEGUENTI LEGGE FALLIMENTARE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- Ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n.267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di prendere atto della relazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvando gli indirizzi in essa contenuti;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

In riferimento ai fallimenti di società per le quali l'Amministrazione vanta crediti per le imposte, tasse e tributi comunali, l'art. 2752 comma 2° del c.c. prevede l'ammissione al privilegio di tali crediti.

Contrariamente alla statuizione codicistica sulla natura privilegiata del credito, è aperto da tempo in dottrina e giurisprudenza un dibattito che vede continuamente oscillazioni tra l'orientamento che conferma il privilegio di tali crediti e uno avverso che li qualifica come chirografari, producendo con le stesse motivazioni sentenze via via contraddittorie.

Dal momento, che attualmente in giurisprudenza non si è ancora pervenuti, né ad un orientamento unitario, né tantomeno maggioritario, ma anzi sembra che l'orientamento attualmente seguito sia quello a noi sfavorevole di ammettere al chirografo, tenuto conto della onerosità della procedura di opposizione in conseguenza dell'obbligatorietà dell'assistenza legale, e ulteriormente l'aleatorietà circa la consistenza dell'attivo fallimentare, si propone, al fine di valutare la convenienza della procedura di opposizione ex art. 98 L.F., di assumere i seguenti criteri di giudizio:

- per crediti di natura tributaria inferiori ad importi complessivi di € 10.000,00 non si ritiene economica la proposizione del ricorso in opposizione, stante l'onerosità dell'assistenza legale;
- per crediti di natura tributaria superiori ad importi complessivi di € 10.000,00 si valuterà caso per caso la consistenza della massa attiva al fine di verificare la convenienza di attivare la procedura di opposizione;

Si fa fin d'ora presente che qualora intervenissero rilevanti mutamenti in dottrina e in giurisprudenza che portassero ad inversione di tendenza o definissero conclusivamente la qualificazione circa la natura privilegiata o chiorografaria di tali crediti, si procederà a fornire alla Giunta comunale gli elementi di riflessione per una aggiornata definizione dei parametri dell'agire.

Sesto San Giovanni, 16 marzo 2006.

Il Funzionario del Servizio Legale - Contratti

Dott. Patrizia Scheggia

III Direttore del Settore Tributi

Dott. Rossella Fiori

Il Direttore Settore
dei Servizi Istituzionali e Comunicazioni
Dott. Massimo Piamonte